



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.8.2023
COM(2023) 487 final

2023/0299 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all'adozione del suo
regolamento interno**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in relazione alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo UE-Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche

L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ("l'accordo") si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari diversi da vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose provenienti dai territori delle parti. Il compito generale del comitato misto è quello di seguire gli sviluppi relativi all'accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento dell'accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di modificare gli allegati I e II dell'accordo e di scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e della legislazione, nonché su qualsiasi altra questione di reciproco interesse nell'ambito delle indicazioni geografiche, e di scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità all'accordo.

L'accordo è stato firmato il 23 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2018¹.

2.2. Comitato misto

L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto composto da rappresentanti dell'Unione europea e dell'Islanda.

L'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo stabilisce il funzionamento e le responsabilità del comitato misto.

Il compito generale del comitato misto è quello di seguire gli sviluppi relativi all'accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento dell'accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di modificare gli allegati I e II dell'accordo e di scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e della legislazione, nonché su qualsiasi altra questione di reciproco interesse nell'ambito delle indicazioni geografiche, e di scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità all'accordo.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto adotta decisioni per consenso.

¹ Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 3).

2.3. L'atto previsto del comitato misto

A norma dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Scopo dell'atto previsto è adottare, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno che disciplina il funzionamento del comitato misto e, in particolare, definirne nel dettaglio il processo decisionale.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe consentire l'adozione del regolamento interno del comitato misto per le indicazioni geografiche.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 10 dell'accordo.

Esso non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

n.p.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari in merito all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari¹ ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio² ed è entrato in vigore il 1° maggio 2018.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve decidere il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto deve basarsi sul progetto di regolamento interno accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

¹ GU L 274 del 24.10.2017, pag. 3.

² Decisione (UE) 2017/1912 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*